

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 30, c. 1 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
- l'art. 37, comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile /2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” prevede che *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*;
- l'art. 37, comma 4 del D.lgs. 50/2016 prevede che “ Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) (...);
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) (...)

Richiamata la propria precedente deliberazione n.4 del 26/03/2015 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *“ART. 33 comma 3 bis, d. Lgs. 163/2006. Esercizio Associato delle funzioni di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza. Approvazione Convenzione e Regolamento per il funzionamento” tra i Comuni di Caprie- Vaie – Chiusa di San Michele”*;

Dato atto che lo Statuto della Unione Montana Valle Susa prevede la possibilità di conferire funzioni e gestire servizi in forma associata, con la partecipazione anche soltanto di alcuni dei Comuni membri;

Atteso che la centrale unica di committenza per quanto concerne le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture agisce in nome e per conto del Comune aderente che ha approvato lo schema della presente convenzione, assumendo tutti i relativi impegni economici;

Considerato che attraverso lo strumento della centrale unica di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa;

Rilevato attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, cercando di semplificare gli adempimenti e le procedure;

Atteso che tale modello di gestione consente un'ottimizzazione delle risorse, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

Richiamato l'art.15 della legge 241/1990 e smi, ai sensi del quale *“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.14, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, comma 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30/06/2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 82/2005....”*;

Esaminato lo schema di “convenzione per la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa”, composto da 11 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Rilevato che l'adesione alla Convenzione comporta per il Comune di Chiusa San Michele i seguenti oneri finanziari:

- Art.7 – punto 7.10 – *in fase di prima attuazione e fino a diverse determinazioni del Consiglio dell'Unione, costi generali e i costi comuni sono sostenuti a forfait con un concorso a carico del Comune o dei Comuni che propongono la procedura di affidamento, in ragione dello 0,5% dell'importo dei lavori, servizi o forniture da aggiudicare;*

Dato atto che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera c) del T.U.E.L. 267/2000, il quale attribuisce al Consiglio Comunale competenza specifica in materia di approvazione di convenzioni fra Comuni e per la costituzione di forme associative;

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato e il parere contabile da parte della Responsabile del Servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto ai sensi dell'art. 239 del d.Lgs 267/2000

Udito l'intervento del Capogruppo di minoranza: "Il Gruppo è d'accordo e concorda nel ritenere che l'Unione non deve sostituire ma supportare il Comune nell'espletamento dei servizi e delle funzioni comunali";

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato:

- presenti:	n.	8
- astenuti:	n.	0
- votanti:	n.	8
- voti favorevoli:	n.	8
- voti contrari:	n.	0

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema della "*Convenzione per la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa*", composto di n. 11 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'adesione alla Convenzione in oggetto comporta per il Comune di Chiusa San Michele gli oneri finanziari citati nella premessa narrativa;
4. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2), con facoltà di apportarvi, fatti salvi i contenuti sostanziali, le rettifiche/precisazioni tecniche eventualmente necessarie;
5. di dare atto che fino alla data di piena operatività della convenzione di cui al punto 2), viene mantenuta in essere la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza – art.33 D.lgs. 163/2006, tra i comuni di Caprie-Vaie- Chiusa San Michele;
6. di dare atto che il Consiglio Comunale ha agito in virtù di competenza propria ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera c) del T.U.E.L. 267/2000;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'Unione Montana Valle Susa, congiuntamente alla convenzione firmata digitalmente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato:

- presenti:	n. 8
- astenuti:	n. 0
- votanti:	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire l'esecuzione degli atti in merito.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
F.to: BORGESA Fabrizio

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
F.to : Dott.ssa Maria Margherita LAPAGLIA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Chiusa di San Michele, li 23/05/2017

Il Segretario Comunale

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000